

LE CONFRATERNITE

Con tradizioni antichissime, anche millenarie, le confraternite sono il maggiore e più illustre esempio di vita religiosa e di appartenenza cristiana. Con quanto affermato da Le Bras (G. Le Bras, *La chiesa e il villaggio*, trad. it Torino, 1979) ricordiamo che non si può apprendere lo spirito del “villaggio”, e nemmeno la storia della Chiesa parrocchiale, delle sue strutture edilizie e di ciò che rimane dei suoi arredi, senza uno sguardo alla storia delle antiche confraternite e della loro eredità.

Diversamente dal “popolo” di una parrocchia, la confraternita è una associazione volontaria, una specie di “famiglia” che evidenzia i propri membri appunto come Fratelli (Frates). Si può affermare che prima della soppressione (Pietro Leopoldo 1785) in ogni parrocchia esisteva una confraternita. Le confraternite sono “corpi” formati ai margini della Chiesa parrocchiale, per controllare le funzioni temporali o per completarne quelle spirituali. Tra le più importanti ricordiamo, nel “nostro” territorio, la Compagnia della Santa Croce, che già ai primi del Trecento si riuniva nella Pieve di Ripoli, e quella di S. Piero e Paolo del Sacramento, nella Chiesa di S. Piero a Ema fin dal 1501.

Ricordiamo comunque che nelle principali confraternite esistevano, più associazioni, ripristinate dopo la soppressione, come altre erette a fini spirituali, nel corso dell’ottocento, prive di una vera e propria vita corporativa, dove era sufficiente l’iscrizione per assicurare vantaggi per l’anima a l’aldilà. I capitoli, libri scritti in volgare, contenenti leggi e principi che regolano la vita spi-

rituale e temporale, nonché i modi di accesso e le cause dell'eventuale espulsione sono giunti fino a noi e conservati con particolare cura come nel caso della confraternita di S. Piero a Ema.

All'archivio storico fiorentino si trovano Capitoli di compagnie religiose soppresse, e col n° 465 si segnala quello della "Compagnia di San Piero e Paolo nella Pieve di San Piero a Ema. Nel capitolo VII, che ha per titolo: "Delli in Fermieri et loro officio et della honoranca di morti", si può, tra loro, già leggere l'attenzione della compagnia al culto per i propri morti, attraverso l'istituzione di un "ufficio generale", che ne regola i rapporti, leggere tra l'altro "... Et più vogliamo che quando alcuno di fratelli morissi, che lui habia dalla compagnia nostra questa honoranza... . Et più vogliamo che per ciascuno de' Fratelli che morrà netto di specchio, si paghi uno soldo al nostro camerlingo, et questo si fa acciocché e si possa supplire alle spese di detto morto.

Dello Ufficio generale pe' morti... .".

DAL CAMPOSANTO AL CIMITERO

Sul finire della prima metà del XIX secolo, il governo della Toscana, per il ripetersi di epidemie e per le frequenti morti, relative al mancato rispetto delle più elementari norme igieniche, richiamò l'attenzione delle magistrature comunali e intimò di far cessare le tumulazioni che, contro ogni principio moderno, (vedi editto Napoleonico di San Clou, 1802) venivano fatte nei sepolcrai delle chiese. Queste ingiunzioni governative vennero indirizzate, come agli altri parroci del contado di Bagno a Ripoli, anche al pievano dell'Antella.

Il primo adulto tumulato nel nuovo cimitero dell'Antella (Cappella San Sebastiano) fu il 10 Novembre 1856. La nascita del nuovo cimitero ci è confermata dalla cartografia storica dove compare in "Firenze e dintorni, IGM 1:20000 del 1861". C'è da notare che, se il comune di Bagno a Ripoli fu favorevole alla istituzione dello nuovo cimitero della confraternita della Misericordia, per "il bene che poteva arrecare al popolo con le sue opere di carità", fu però contrario a che nel camposanto si inumassero defunti estranei alla parrocchia dell'Antella. Questo sia per la infelice ubicazione del cimitero, in quanto posta nella gola e a piè della collina e a monte del villaggio, sia per le correnti sotterranee delle acque fluviali provenienti dalle stesse cascine le quali, per andare a sfogare nel borro dell'Antella, dovevano necessariamente - si riteneva - inquinare le acque potabili dei pozzi della popolazione del villaggio.

Anche se le opposizioni del Comune di Bagno a Ripoli sono

state costantemente disattese negli anni a venire, ciò nonostante, noi riteniamo, che siano questi i motivi che hanno di lì a pochi anni determinato la nascita del “nostro” cimitero (prima apparizione su carta IGM 1876, Firenze e dintorni, scala 1:25000). Le vicende dei due cimiteri fino ad oggi hanno seguito strade parallele. Con le dovute proporzioni ed anche in rapporto al “grado di monumentalità, ritroviamo elementi comuni sia sotto il profilo gestionale (confraternite) che sotto quello della genesi e sviluppo dell’impianto. Ad oggi, la loro collocazione all’interno di una vasta area metropolitana e gli attuali studi di un definitivo assetto territoriale unisce, di nuovo, i destini di questi vicini territori del riposo eterno.

Nato come camposanto di forma quadrata il cimitero di S. Piero a Ema sembra nascere e collocarsi proprio in osservanza a quelle convinzioni sulle norme di igiene e salubrità che erano state alla base delle critiche e delle osservazioni, nonché dei limiti, posti dal Comune di Bagno a Ripoli al neonato cimitero di Antella alla metà del XIX secolo. Da qui la scelta di collocarlo in quota (m 100/110) sulla strada che sale dalla chiesa di S. Piero a Ema verso “la torre” (costruzione di origine militare) e comunque lontano dal corso d’acqua. Significativa la collocazione sul percorso che a mezza costa, parallelamente a quello della strada a valle, collega la chiesa di S. Piero al “proprio” nuovo cimitero, alla pieve (con annesso cimitero) dell’Antella passando per le località di “Allori” e “Ellera”.

Il primo spazio cimiteriale è riscontrabile ad oggi nel campo per inumazioni alla quote più alta, sul lato sud-ovest, del primo

“chiostro” dell’attuale cimitero. Il camposanto risultava ruotato di 90° rispetto all’attuale orientato nord-est sud-ovest con un primo accesso diretto sulla strada collinare. Un primo ampliamento, sempre di forma quadrata, raddoppia il nucleo originario verso valle pur mantenendo probabilmente l’accesso sulla stessa strada per la Torre. Le carte del 1900 e del 1904 confermerebbero questa ipotesi. Successivi ampliamenti, documentati negli allegati alla presente relazione, ci danno un quadro completo delle fasi di espansione ad oggi.

Il criterio di intervento ha successivamente seguito nel tempo la logica della saturazione sul perimetro dello spazio centrale destinato alle inumazioni. Il colonnato sul lato sud-est che prospetta sul primo recinto è del primo ventennio del secolo ed è andato ad occupare il vecchio tracciato poderale che saliva alla loc. Torre. Al 1952 abbiamo il completamento dell’impianto su due piani del lato nord-est e al 1982 il lato nord-ovest con l’apparizione del loggiato binato sul piano superiore. Questa tipologia sarà ripresa nel successivo raddoppio intorno al secondo recinto ultimato alla fine degli anni 1970.

PARROCCHIA DI S. PIERO A EMA
CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO

REGOLAMENTO DEL CIMITERO

TITOLO I - Dell'organizzazione del Cimitero

Art. 1

Gestione del Cimitero

Il Cimitero di S. Piero a Ema è gestito dalla Confraternita del SS. Sacramento della Parrocchia di S. Piero a Ema secondo la concessione cimiteriale di cui alla convenzione intervenuta fra il Comune di Bagno a Ripoli ed il Parroco di quella Parrocchia in data 4.3.1999.

Il presente regolamento disciplina le modalità di tale gestione entro i limiti di cui a tale convenzione ed alle sue eventuali modifiche.

Art. 2

Finalità della gestione

La Confraternita provvede alla gestione del Cimitero nella sua qualità di organizzazione Parrocchiale e nell'ambito dei suoi principi istituzionali, secondo le norme canoniche e civili; tale gestione ha quindi la funzione di favorire il ricordo e l'onoranza dei defunti in conformità alla fede Cristiana, e consentire la preghiera e il suffragio da parte dei familiari e dei fedeli.

Art. 3

Commissione Amministratrice

La Direzione tecnica e patrimoniale del Cimitero è affidata ad una commissione amministratrice nominata dal Consiglio della Confraternita, è formata da un Provveditore e da due Vice Provveditori. Questi durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati.

La commissione, nell'ambito di direttive generali stabilite dal Consiglio della Confraternita, delibera sui programmi e sugli atti e contratti concernenti la gestione del Cimitero; ne stabilisce gli orari di apertura; adotta i provvedimenti relativi al personale; propone al Consiglio della Confraternita le assunzioni del personale e le tariffe di concessione delle sepolture; esercita le altre competenze previste nel presente regolamento.

Art. 4

Provveditore e Vice Provveditori

Il Provveditore ha la responsabilità della gestione del Cimitero; rappresenta la Confraternita per quanto riguarda la concessione di sepolture ed ogni atto relativo alla manutenzione, alla custodia, all'ordine del Cimitero; sottoscrive i documenti di spesa e di incasso; dirige il personale dipendente; adotta i provvedimenti urgenti comunque riguardanti il Cimitero.

I Vice Provveditori, oltre a partecipare alle riunioni della Commissione, coadiuvano il Provveditore e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento; esercitano inoltre i poteri che lo

stesso può delegare loro. Ciascuno di essi può avanzare proposte da sottoporre alla deliberazione della commissione.

Art. 5

Gestione annuale

La commissione amministratrice gestisce le entrate e le uscite del Cimitero, avendo cura di accantonare i fondi necessari per le periodiche necessità di manutenzione, riparazione e rinnovo delle strutture. Della gestione annuale riferisce alla Confraternita entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 6

Custode

Il Custode ha tutti i compiti e i poteri previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i cimiteri comunali. In particolare provvede all'apertura e chiusura del Cimitero, ne sorveglia l'ordine e la pulizia, regola le operazioni di sepoltura o disseppellimento, provvede alla manutenzione, dirige il personale addetto, avverte il Provveditore di ogni necessità o di ogni pericolo, adottando le opportune misure d'urgenza.

Inoltre il Custode controlla e ritira i documenti di accompagnamento dei feretri, compila, custodisce e trasmette i registri delle inumazioni e tumulazioni, ed in genere cura ogni adempimento imposto dalla legge o da provvedimenti dell'autorità sanitaria o comunale.

Per conto della Confraternita il Custode rilascia quietanza dei pagamenti che sono fatti a sue mani, e comunica le necessarie

informazioni e disposizioni per la concessione e l'uso delle sepolture.

Di tutte le sue incombenze il Custode riferisce al Provveditore, salve le sue responsabilità nei confronti del Comune.

Art. 7

Competenze

Qualunque disposizione, concessione, autorizzazione o deroga concernente il presente regolamento è emanata dalla Confraternita, per mezzo del Provveditore. Eventuali istanze o reclami devono essere indirizzati alla Confraternita.

TITOLO II - Delle sepolture in generale

Art. 8

Tipi di sepolture

La sepoltura nel Cimitero può avvenire per inumazione o per tumulazione.

L'inumazione avviene nelle sepolture a sterro; la tumulazione in loculi ordinari.

Sono inoltre previsti loculi per urne cinerarie e ossari per resti mortali.

Art. 9

Ammissione nel Cimitero

Possono essere ammesse nel Cimitero per l'inumazione le salme dei defunti:

a) che abbiano residenza o stabile dimora nel Comune di Bagno a Ripoli o nella circoscrizione di una Parrocchia avente giurisdizione anche nel territorio comunale;

b) che abbiano un parente, o un affine entro il primo grado, o una persona con cui aveva abituale convivenza, sepolto nel Cimitero o titolare di una sepoltura nel medesimo.

Art. 10

Titolo per la concessione

I loculi ordinari, i loculi per urne cinerarie e gli ossari sono dati in concessione agli iscritti alla Confraternita che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.

Gli ossari, inoltre, sono dati in concessione anche ai familiari o eredi dei defunti che, a qualsiasi titolo, sono stati sepolti nel Cimitero e vengono esumati o estumulati.

Con l'autorizzazione del Comune, la Confraternita può consentire il rilascio di concessione per la sepoltura di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze verso la Confraternita stessa o verso la popolazione.

Art. 11

Richiesta di sepoltura

La sepoltura nel Cimitero viene accordata su richiesta di un familiare del defunto o di altra persona avente diritto a prendere decisioni in proposito.

Il richiedente si assume in proprio le spese e gli obblighi derivanti dall'ammissione, indipendentemente dalla sua relazione

con il defunto, ed è tenuto a osservare il presente regolamento, ed in genere le normative interne ed esterne applicabili al Cimitero.

Nella domanda deve essere indicato il recapito a cui indirizzare comunicazioni, richieste o informazioni. Ogni variazione del recapito dovrà essere comunicato per scritto, con riferimento agli estremi della sepoltura; in mancanza di ciò, ogni comunicazione sarà validamente fatta al recapito originario, indipendentemente dal tempo trascorso. In caso di irreperibilità, le comunicazioni verranno effettuate mediante affissione presso l'ufficio del Custode ed all'ingresso del Cimitero.

Art. 12

Aggregazione in morte

All'atto della sepoltura, i defunti possono essere aggregati alla Confraternita in modo da fruire delle celebrazioni liturgiche e delle preghiere dei confratelli. Il Custode è abilitato a ricevere le aggregazioni e a raccogliere i relativi contributi.

Art. 13

Locali di servizio

Nel Cimitero sono ubicati anche i locali adibiti ai servizi ausiliari gestiti direttamente o da imprese esterne convenzionate. Tali locali sono dati in concessione alle imprese mediante la convenzione relativa al rispettivo servizio, a seguito di delibera della commissione amministratrice.

TITOLO III - Dell'inumazione

Art. 12

Condizioni per l'inumazione

L'inumazione a sterro, sia nella zona originaria, sia in quella di ampliamento, è gratuita. E' però dovuto il rimborso delle spese anticipate per conto degli utenti, e inoltre di quelle occorrenti nel caso che gli interessati richiedano servizi straordinari.

Art. 13

Lapidi ed ornamenti

Sulla sepoltura possono essere collocati lapidi, decorazioni o monumenti funebri, che gli interessati potranno, a loro esclusive spese, far realizzare e sistemare alle imprese convenzionate.

La descrizione o il progetto di tali opere dovranno essere comunicate al Custode, e s'intenderanno approvate se non verrà comunicazione contraria entro sette giorni.

Art. 14

Esumazione

Trascorsi dieci anni dall'inumazione, i resti mortali verranno deposti nell'ossario comune, a meno che i familiari non chiedano di raccogliarli in apposito loculo o ossario particolare, assumendosene le spese a norma dell'art. 26 del presente regolamento.

La direzione provvederà ad avvisare i familiari con congruo anticipo sulla data dell'esumazione. In caso di irreperibilità, i resti mortali saranno tenuti a disposizione dei familiari per tre

mesi, prima di essere deposti nell'ossario comune.

TITOLO IV - Delle tumulazioni

Art. 15

Concessione

Tutte le sepolture diverse dalle inumazioni a sterro sono accordate in base a concessione.

La concessione è rilasciata agli iscritti che si trovino nelle condizioni di cui sopra e che ne facciano richiesta, secondo il presente regolamento.

Chi richiede la concessione dovrà dichiarare il proprio recapito, come previsto all'art. 9, con le conseguenze ivi indicate. Nel caso che il concessionario, prima dell'utilizzazione del loculo, risulti irreperibile, potrà essere dichiarata la decadenza della concessione.

Art. 16

Contenuto della concessione

La concessione comporta esclusivamente il diritto di utilizzare la sepoltura nei limiti della normativa vigente e del presente regolamento, senza trasferire la proprietà né altro diritto reale sulla stessa.

Art. 17

Durata

La concessione dei loculi ordinari ha la durata di trenta

anni dalla sua utilizzazione effettiva. Alla scadenza il titolare ha diritto di ottenere la proroga per altri venti anni, con il pagamento di un canone pari ai due terzi del canone originario.

Nel caso di loculi binati (cioè loculi adiacenti dati in concessione con un unico atto) la durata è protratta fino al compimento del termine a partire dall'occupazione del secondo loculo.

Art. 18

Divieto di cessione

E' vietata la cessione a qualunque titolo della concessione, oppure del diritto di uso della sepoltura.

Nel caso che il concessionario rinunci alla concessione, potrà ottenere la restituzione della metà del canone vigente al momento della rinuncia.

Art. 19

Aventi diritto alla sepoltura

La sepoltura oggetto di concessione può essere occupata dalla salma del concessionario, o di persona comunque facente parte della sua famiglia, oppure dalla salma di altra persona indicata dal concessionario nella domanda di concessione, purchè rientrante in una delle categorie di cui all'art. 9.

Art. 20

Mancata utilizzazione

Nel caso di morte del concessionario o di altra persona avente diritto all'utilizzazione di un loculo, i successori potranno

chiedere di utilizzare il loculo per persona diversa, purchè rientrante nelle categorie di cui all'art. 9.

In mancanza di tale richiesta entro un anno dalla morte del concessionario o dell'avente diritto, la concessione decadrà. A seguito della decadenza, i successori a titolo universale avranno diritto alla restituzione della metà del canone pagato, purchè ne facciano richiesta entro cinque anni.

Art. 21

Estumulazione prima del termine e riutilizzo

La concessione decadrà anche nel caso di estumulazione del defunto prima del compimento del termine. Qualora il defunto venga traslato in altra sepoltura del medesimo Cimitero, il canone pagato sarà conteggiato agli effetti dell'importo da pagare per la nuova sepoltura, in misura proporzionale agli anni mancanti al compimento del termine stesso. Qualora la traslazione avvenga fuori del Cimitero, non sarà dovuta nessuna restituzione.

Nei casi di decadenza di cui al precedente capoverso, gli aventi diritto potranno ottenere, invece della riduzione del canone per la nuova sepoltura, una nuova concessione per il medesimo loculo.

Per tale nuova concessione sarà applicato il canone vigente a quella data, ma sarà operata una riduzione pari alla metà del canone, proporzionalmente al periodo mancante al compimento del termine originario.

Art. 22

Canoni di concessione

Gli importi dei canoni di concessione sono determinati dalla Confraternita secondo le previsioni della convenzione con il Comune.

I canoni sono distinti a seconda delle categorie, delle dimensioni e dell'ubicazione delle sepolture.

Il canone dovrà essere interamente versato prima dell'utilizzazione della sepoltura, salva rateizzazione concessa dal Provveditore.

Al momento dell'utilizzazione della sepoltura dovranno inoltre essere corrisposti i rimborsi delle spese di muratura, di arredo, ed altre eventuali, secondo le tariffe vigenti a quella data, approvate dalla commissione amministratrice e rese note mediante affissione nel Cimitero.

Art. 23

Estumulazione

Alla scadenza del termine della concessione, la salma verrà estumulata nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Dell'estumulazione sarà dato avviso al recapito risultante ai sensi dell'art. 15, con applicazione della procedura prevista per l'esumazione dall'art. 11. Tuttavia i familiari potranno chiedere di depositare i resti mortali in un loculo già occupato di cui abbiano la disponibilità, purchè vi sia lo spazio necessario; ferma restando la durata originaria della concessione di tale loculo.

Art. 24

Normative sopravvenute

La tumulazione, e il mantenimento delle sepolture, sono in ogni caso subordinati all'applicazione della normativa vigente. La Confraternita non sarà tenuta a indennizzi di sorta nel caso che sopravvengano limitazioni di legge o di regolamento all'uso della sepoltura data in concessione.

Art. 25

Modifiche o lavori

E' fatta salva la facoltà della Confraternita di apportare modifiche, interne o esterne, alle strutture cimiteriali, nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso che necessità di manutenzione o di trasformazione richiedessero lo spostamento temporaneo o definitivo, la Confraternita - previo avviso ai familiari - metterà a disposizione una sistemazione provvisoria, nel primo caso, o una sepoltura delle medesime caratteristiche, in caso spostamento definitivo. Nessun ulteriore onere sarà a carico della Confraternita.

Art. 26

Ossari e urne cinerarie

La concessione di loculi per urne cinerarie e di ossari per cassette contenenti resti mortali sono soggette alle medesime disposizioni stabilite per i loculi ordinari, in quanto applicabili.

La loro durata è di novantanove anni, salvo rinnovo, a partire dalla data di utilizzazione.

I relativi canoni sono determinati dalla Confraternita con le stesse modalità previste per i loculi ordinari.

TITOLO V - Delle epigrafi e degli arredi funebri

Art. 27

Lapidi e decorazioni

I loculi verranno forniti muniti di lapide in marmo. Sui loculi potranno essere apposte, a cura e spese dei titolari, epigrafi ed altri ornamenti previa autorizzazione del Provveditore del relativo disegno. Non potranno essere approvate espressioni o immagini non consone con la finalità e lo stile del Cimitero.

Le opere suddette dovranno essere eseguite o installate dalle imprese convenzionate, a cui gli utenti dovranno pagare i corrispettivi dovuti, senza responsabilità della Confraternita né per la qualità dell'opera né per l'adempimento dei pagamenti.

L'epigrafe dovrà contenere almeno il nome e cognome, data di nascita e di morte.

In caso di mancata apposizione di epigrafe entro sei mesi, la Confraternita provvederà a far incidere sulla lapide i suddetti dati identificativi.

Art. 28

Manutenzione e sorveglianza

La manutenzione e la sorveglianza dello stato delle lapidi e degli arredi è a carico esclusivo del concessionario, che sarà tenu-

to a provvedere tutte le volte che il suddetto stato contrasti con il decoro del Cimitero o con la sicurezza.

La Confraternita non si assume nessuna responsabilità in proposito, né verso i concessionari, né verso terzi.

In caso di danni derivanti da difettosa sorveglianza o manutenzione, il concessionario e suoi aventi causa saranno responsabili direttamente nei confronti dei danneggiati, ed obbligati a rilevare indenne la Confraternita da pretese di terzi, o da qualunque pregiudizio o spesa.

Art. 29

Limiti

La possibilità di collocare ornamenti, fiori o apparecchi d'illuminazione è limitato allo spazio proprio della sepoltura, senza possibilità di invadere il pavimenti antistante, o lo spazio delle sepolture adiacenti.

Gli oggetti collocati fuori dei suddetti limiti saranno rimossi senza necessità di preavviso.

TITOLO VI - Dell'uso e dell'ordine del Cimitero

Art. 30

Accesso al Cimitero

L'accesso al Cimitero è consentito a chiunque per la visita e la cura dei sepolcri, per l'onoranza dei defunti, per la preghiera o il raccoglimento, nei limiti degli orari stabiliti dalla commissio-

ne amministratrice. Il Custode potrà derogare da tali orari, o limitare l'accesso e la circolazione nel Cimitero, in casi di particolari ricorrenze, di affollamento, di lavori in corso, nonchè allontanare persone che si rechino nel Cimitero per fini diversi di quelli indicati nel precedente capoverso.

L'introduzione di macchine o attrezzature è sempre subordinata all'autorizzazione del Custode.

Art. 31

Norme di comportamento

Tutti gli utenti e visitatori devono tenere un comportamento consono alla reverenza verso i defunti, al rispetto per il raccoglimento degli altri, al decoro del luogo, ai principi cristiani a cui la Confraternita s'ispira.

E' vietato in particolare:

- camminare fuori dei vialetti o danneggiare le piante o le aiuole;
- introdurre animali, biciclette o altri veicoli, con eccezione per quelli per non deambulanti;
- usare telefoni cellulari, radio o altri apparecchi di diffusione sonora;
- offrire servizi o oggetti in vendita, fare questue o raccolte, all'interno o all'ingresso, al di fuori dei casi espressamente autorizzati dal Provveditore;
- affiggere scritti, manifesti o avvisi all'ingresso o all'interno.

Art. 32

Lavori

La cura e la manutenzione delle sepolture deve avvenire nel rispetto delle esigenze di cui al precedente articolo.

Qualora siano necessari lavori di manutenzione, se ne deve dare avviso al Custode. Gli orari e le modalità dei lavori da eseguire nel Cimitero, anche per conto dei concessionari, possono essere in qualunque momento regolamentati o limitati per renderli compatibili con le esigenze stesse. I lavori per i quali esistono imprese convenzionate non possono essere affidati a imprese esterne.

In caso di particolare urgenza, il Custode può fare interrompere i lavori per il tempo necessario, avvertendo in quanto possibile il responsabile.

Art. 33

Istruzioni e raccomandazioni

Nella cura delle sepolture ci si deve attenere alle istruzioni e raccomandazioni date volta per volta, e rese note mediante affissione, allo scopo di assicurare la pulizia ed il decoro del Cimitero, di evitare danni o limitazioni per le altre sepolture, di garantire i diritti di tutti gli utenti.

Nel caso che la Confraternita metta a disposizione attrezzature per la cura delle tombe, gli utenti devono servirsene senza introdurre attrezzature proprie.

Art. 34

Norme di sicurezza

Tutti gli utenti devono circolare nei vari spazi del Cimitero usando la diligenza necessaria, e tenendo conto della effettiva situazione dei luoghi e dello stato delle strutture.

Tutte le volte che si usano scale o altre apparecchiature, anche se messe a disposizione del pubblico dalla Confraternita, ci si deve accertare che esse siano correttamente posizionate, che non siano state manomesse, e che il loro uso sia compatibile con le proprie condizioni fisiche.

La Confraternita non è responsabile di danni dipendenti dall'inosservanza del regolamento o di specifiche prescrizioni, da disattenzione, da imperizia o da manovre improprie del danneggiato, nonchè da qualunque comportamento o omissione di terzi, compresi altri utenti, concessionari, o esecutori di lavori o di servizi per conto di privati.

L'accesso di bambini o di persone con menomate capacità fisiche è subordinato alla presenza di accompagnatori in grado di controllarne gli spostamenti ed evitare rischi o altri inconvenienti.

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 35

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con il giorno 01 Aprile 2000. Esso si applica anche alle sepolture assegnate in

concessione o in uso prima della sua entrata in vigore, salvi i diritti acquisiti a norma della precedente disciplina. Pertanto la riutilizzazione di loculi precedentemente occupati può essere concessa solo per la durata prevista nel presente regolamento, anche se l'originaria concessione era per una durata maggiore o in perpetuo.

Art. 36

Autorizzazioni eccezionali

Nel caso che, in circostanze straordinarie, vengano rilasciate concessioni per sepolture di tipo diverso da quelle previste nel presente regolamento, la commissione amministratrice impartirà le relative prescrizioni circa la realizzazione, l'uso, la durata e il canone.

Art. 37

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento deve rimanere a disposizione del pubblico presso l'ufficio del Custode e presso la sede della Confraternita.

Chiunque chieda una concessione cimiteriale o un simile provvedimento deve prendere visione del regolamento e dichiarare di accettarlo in ogni sua parte.

Art. 38

Modificazioni

Il presente regolamento potrà essere modificato dal

Consiglio della Confraternita. Le modifiche entreranno in vigore
quindici giorni dopo la comunicazione al Comune e dopo l'affis-
sione del relativo avviso presso il Cimitero.

Il Consiglio Direttivo

Il Parroco

Ponte a Ema - 01 Aprile 2000